

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 464 / 2023

DEL 30/11/2023

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). CIG: Z973D7B9E6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 27/04/2023, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2023 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 27/04/2023, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 e Piano degli obiettivi per l'anno 2023";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21/02/2023, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 30/05/2023, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025";

PRESO ATTO che, con Determinazioni n. 391 del 30/10/2023 e n. 392 del 30/10/2023, l'Ente ha preso atto delle dimissioni di 2 unità di personale rispettivamente nel Settore tecnico e nel Settore economico/finanziario;

ACCERTATO che con deliberazione di G.C. n. 139 del 07/11/2023 è stato autorizzato il ricorso al lavoro flessibile mediante agenzia interinale al fine di reperire n. 2 figure professionali amministrative nell'Area degli Istruttori (ex. Cat.1) del CCNL del Comparto Funzioni Locali da impiegare nei settori Economico Finanziario e Tecnico, nelle more della conclusione positiva dei vari procedimenti che verranno avviati per la copertura dei posti resisi vacanti con figure a tempo indeterminato;

PRESO ATTO che emerge di conseguenza la necessità, nelle more della previsione di una copertura a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2024, dei posti resisi vacanti come sopra riportati, e per rispondere quindi ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, di coprire con due figure di Istruttore Amministrativo le posizioni in questione, in relazione alla previsione di attivazione di nuovi servizi e comunque di attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 36 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i. le Amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, possono avvalersi di contratti di somministrazione di lavoro o di altre forme contrattuali flessibili;

ACCERTATO che con deliberazione di G.C. n. 139 del 07/11/2023 è stato autorizzato, attraverso atti di indirizzo, il ricorso al lavoro flessibile mediante agenzia interinale al fine di reperire n. 2 figure professionali amministrative nell'Area degli Istruttori (ex. Cat.1) del CCNL del Comparto Funzioni Locali da impiegare nei settori Economico Finanziario e Tecnico, nelle more della conclusione positiva dei vari procedimenti che vengono avviati per la copertura dei posti vacanti con figure a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che si rende conseguentemente necessario ed urgente, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, addivenire alla fornitura di lavoro temporaneo per sopperire alla carenza di personale di cui sopra, necessario al Settore Amministrativo e Tecnico;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

TENUTO conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale – contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4, e del CCNL del comparto;

RILEVATA la necessità di ricorrere ad Agenzia di lavoro interinale per la fornitura di lavoro temporaneo per n. 2 figure professionali, per un massimo di 36 ore settimanali ciascuna e per la durata di mesi 6, prorogabile fino ad un massimo di mesi 12;

CONSIDERATO che, stante la normativa vigente, gli enti pubblici hanno l'obbligo di effettuare acquisti di beni, servizi e lavori di importo superiore ai 5.000,00 Euro con sistemi telematici;

VISTO l'art. 50 comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ritenuto di procedere al fine di individuare l'affidatario nell'operatore economico che offre il prezzo orario complessivo più basso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO l'articolo 50, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., dando atto che:

- il fine che si vuole perseguire è quello di assicurare in tempi brevi due unità di personale all' Ente per i diversi settori per sopperire alle temporanee carenze di organico;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di lavoro temporaneo per due figure professionali amministrative nell' Area degli Istruttori (ex categoria C) del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali per massimo complessive 36 ore settimanali da impiegare nei settori Amministrativo ed Economico Finanziario e che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023, la stipula del contratto è disposta tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DATO ATTO che, con il presente atto viene rispettato il limite delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il limite per la spesa di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 deve risultare contenuto nell'importo di € 57.426,61;

QUANTIFICATO il valore presunto dell'affidamento in € 31.500,00 per la durata di mesi sei (per un totale massimo complessivo in caso di proroga di € 57.426,61; proroga da disporre con successiva eventuale determinazione, fino ad ulteriori sei mesi fino ad un totale massimo di 12 e per l'importo complessivo massimo dei € 57.746,61), senza che questo costituisca obbligo da parte dell'Amministrazione o pretesa per l'agenzia affidataria;

DATO ATTO:

· che il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e sulle ore effettivamente svolte dal personale somministrato;

· che con la stipula del contratto l'agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali e ad effettuare le relative denunce;

· che trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero;

· che in corso di esecuzione del contratto l'Ente potrà richiedere all'Agenzia la proroga dello stesso ai sensi del D.L. 97 del 12/07/2018 convertito in L. 96 del 09/10/2018;

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

· che per tale servizio è stato richiesto e assegnato il seguente CIG: Z973D7B9E6.

RITENUTO approvare lo schema della lettera di richiesta preventivo, e i relativi allegati, da inviare a società di somministrazione di lavoro iscritte nell'elenco dei fornitori della piattaforma telematica Sintel – Regione Lombardia;

VISTA la deliberazione di C.C. n°10 del 27/04/2023 all'oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 3 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

Deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

1) Di procedere, in esecuzione della delibera di G.C. n° 139 del 07/11/2023 e secondo quanto in premessa esposto, all'affidamento, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del DLgs 36/2023, ad Agenzia interinale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di 2 figure professionali amministrative nell'Area degli Istruttori (ex categoria C) del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali per un massimo di 36 ore settimanali ciascuno e per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di ulteriori sei ai sensi della vigente normativa;

2) Di dare atto che, stante il valore economico del contratto, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs. 36/2023, e che comunque si procederà all'invito di almeno tre operatori economici;

3) Di dare atto che il valore economico dell'affidamento rispetta i limiti della spesa di personale a legislazione vigente e non supera il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 in materia di spesa per lavoro flessibile;

4) Di procedere col confronto, previo invito, di preventivi di spesa tra gli operatori economici specializzati nel settore e iscritti all'albo fornitori della piattaforma telematica Sintel – di Regione Lombardia ;

5) Di approvare lo schema della lettera di richiesta preventivo da inviare tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia e di stabilire che il servizio dovrà essere svolto alle condizioni meglio indicate nella lettera stessa;

6) Di dare atto che la presente assume valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 e che ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 la stipula del contratto è disposta tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

7) Di dare atto che il valore presunto dell'affidamento è quantificato in € 31.500,00, il cui impegno di spesa sarà assunto con determinazione seguente all'affidamento, e di attestare che la copertura finanziaria della spesa derivante, risulta finanziata agli appositi capitoli relativi al costo del personale, del bilancio di previsione 2023-2025, esigibilità 2024 ;

8) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z973D7B9E6.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 30/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)